

DIS-COLL

Nuova indennità di disoccupazione per i collaboratori

Pierluigi Rausei - Adapt professional fellow (*)

Il primo comma dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 22/2015 istituisce, in via sperimentale, per il solo 2015 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, DIS-COLL.

Natura dell'istituto

L'istituto, peraltro, viene introdotto nelle more della definizione degli interventi di «semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali», in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183/2014. Sennonché nello schema di decreto delegato in materia di «Testo organico delle tipologie contrattuali» (contenente anche la revisione della disciplina delle mansioni), approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2015, ma non ancora trasmesso al Parlamento, alla luce del combinato disposto degli articoli 47 e 49, comma 2, deve affermarsi per deduzione la legittima instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche dopo il 1° gennaio 2016, se le prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative non sono di contenuto ripetitivo e le modalità di esecuzione non sono eterodirette dal committente.

Ne consegue che dal regime di tutele e di maggior protezione degli interessi e dei diritti dei lavoratori parasubordinati, delineato dal D.Lgs. n. 276/2003 con l'introduzione delle norme sul lavoro a progetto, si ritorna al regime delle collaborazioni coordinate e continuative senza alcuna

tutela specifica. D'altro canto, anche l'ammortizzatore sociale qui esaminato rischia di diventare una tutela minorata ove non vengano reperite le risorse necessarie per confermare la misura sperimentale anche per gli anni successivi al 2015.

Infine, valga la pena osservare che il D.Lgs. n. 22/2015 nell'introdurre e disciplinare (sia pure solo in via sperimentale) un nuovo strumento di tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi non recepisce appieno il principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 2, lettera b), punto 3, della legge n. 183/2014, il quale sancisce, contrariamente a quanto operato dal decreto delegato, la vera e propria «universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento, e con l'esclusione degli amministratori e sindaci».

Invero, l'articolo 15 del D.Lgs. n. 22/2015 anziché estendere la NASpI anche ai lavoratori parasubordinati, istituisce una sorta di «mini-NASpI» *si licet* per i soli collaboratori coordinati e continuativi che sostituisce la cosiddetta «*una tantum*», dapprima introdotta con l'articolo 19, comma 2, del decreto legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, e in seguito disciplinata dall'articolo 2, commi 51-56, della legge n. 92/2012.

Destinatari

Destinatari della nuova indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, a norma dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 22/2015, sono i

(*) L'Autore è anche dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero personale del-

l'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene.

Jobs Act

collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che hanno perduto involontariamente la propria occupazione e risultano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'Inps (si tratta dei collaboratori che versano all'Istituto l'aliquota di contribuzione piena pari per il 2015 al 30,72%, il cui 0,72%, in effetti, è specificamente

destinato alla tutela della disoccupazione, della malattia e della maternità).

Sono esclusi:

- gli amministratori;
- i sindaci;
- i pensionati;
- i titolari di partita Iva.

Destinatari	
DIS-COLL	Una tantum
Collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, involontariamente disoccupati, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'Inps. Esclusi: amministratori, sindaci, pensionati, titolari di partita Iva.	Collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61, co. 1, D.Lgs. n. 276/2003, involontariamente disoccupati, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'Inps.

Requisiti

In base all'articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 22/2015, i requisiti per accedere alla DIS-COLL sono:

- stato di disoccupazione (da disoccupazione involontaria, articolo 1, comma 2, lettera c, del D.Lgs. n. 181/2000) al momento della presentazione della domanda di prestazione dell'indennità;
- possibilità di far valere almeno 3 mesi di contribuzione versata nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dell'attività lavorativa e la cessazione stessa;
- possibilità di far valere, nell'anno solare in cui si verifica la cessazione dell'attività lavorativa, almeno un mese di contribuzione, oppure un rapporto di collaborazione di durata almeno pari a un mese dal quale sia derivato un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

Con specifico riferimento allo stato di disoccupazione vale la pena ribadire che l'articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 181/2000 definisce tale *status* come quello riconosciuto esclusivamente alla «condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti».

Quanto invece alla contribuzione versata vale la pena osservare che a differenza dei lavoratori autonomi e dipendenti, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps non esiste il "minimale

contributivo" in quanto i contributi sono versati in diretta proporzione ai compensi effettivi percepiti dai collaboratori. In conseguenza di ciò occorre verificare attentamente se la contribuzione versata per un determinato mese abbia consentito di ottenere l'accredito contributivo corrispondente all'intero mese di riferimento. Con riguardo al 2014 per i lavoratori iscritti alla Gestione separata l'accredito contributivo mensile è stato pari ad euro 371,34, mentre per l'anno 2015 l'accredito contributivo mensile è pari ad euro 398,03, da cui deriva che per ottenere l'accredito per un intero mese il collaboratore deve percepire un compenso effettivo almeno pari a 1.296 euro (considerata l'aliquota contributiva piena del 30,72%).

Da quanto detto si determina anche il parametro di riferimento per il reddito minimo derivante da almeno un mese di rapporto di collaborazione nell'ultimo anno solare che nel 2015 è pari ad un compenso effettivo di almeno 648 euro.

Si tenga conto, infine, che a proposito di tutela della disoccupazione dei parasubordinati la legge n. 183/2014 prevedeva che il legislatore delegato avrebbe dovuto estendere ai lavoratori parasubordinati il principio di automaticità delle prestazioni, previsto dall'articolo 2116 c.c. per i lavoratori subordinati, in base al quale il diritto alla prestazione previdenziale sarebbe stato riconosciuto anche quando il committente avesse omesso di versare i contributi dovuti (articolo 1, comma 2, lettera b, numero 3), ma così non ha operato il D.Lgs. n. 22/2015, scegliendo la strada di una presunzione di accreditamento contributivo mini-

Jobs Act

mo derivata dalla esistenza documentata del rapporto di collaborazione.

In senso positivo, invece, va notato come l'abbandono dei requisiti della monocommittenza e

della soglia massima di reddito - utilizzati dall'*una tantum* - estende sensibilmente la platea dei collaboratori che possono accedere all'indennità.

Requisiti	
DIS-COLL	Una tantum
<ul style="list-style-type: none"> • Stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda; • almeno 3 mesi di contribuzione versata nel periodo tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente e la cessazione dell'attività lavorativa; • almeno un mese di contribuzione, oppure un rapporto di collaborazione di durata almeno pari a un mese dal quale sia derivato un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione, nell'anno solare in cui si verifica la cessazione dell'attività lavorativa. 	<p>Nel corso dell'anno precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in regime di monocommittenza; • reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro (annualmente rivalutato); • periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno 2 mesi; • accreditate almeno 4 mensilità contributive presso la Gestione separata Inps. <p>Nell'anno interessato alla disoccupazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accreditata almeno una mensilità di contributi presso la Gestione separata Inps.

Calcolo e misura

L'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015, in analogia a quanto previsto dallo stesso decreto per la NASpI, stabilisce che l'indennità della DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati e derivante da rapporti di collaborazione dell'anno in cui si è verificata la cessazione dell'attività lavorativa e dell'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione (o frazioni di essi).

Il successivo comma 4 individua la misura della DIS-COLL stabilendo, sempre in analogia con la NASpI, che l'indennità è pari al 75% del reddito medio mensile, determinato in base alle previsioni del comma 3, se il reddito anzidetto risulta pari o inferiore all'importo di 1.195 euro nel 2015 (rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le fa-

miglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente).

Se, invece, il reddito medio mensile del collaboratore risulta superiore a 1.195 euro la DIS-COLL è pari al 75% di tale soglia, con un incremento di un ulteriore importo pari al 25% della differenza fra il reddito medio mensile e 1.195 euro.

L'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015 (rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente).

In ragione di quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione dell'indennità, esattamente sulla falsa riga di quanto disposto per la NASpI, anche la DIS-COLL subisce un décalage e la misura dell'importo corrisposto dal collaboratore disoccupato viene ridotta progressivamente in ragione del 3% al mese.

Calcolo e misura	
DIS-COLL	Una tantum
<p>Rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali derivante da rapporti di collaborazione dell'anno in cui si è verificata la cessazione dell'attività lavorativa e dell'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione.</p> <p>È pari al 75% del reddito medio mensile se pari o inferiore all'importo di 1.195 euro (rivalutato annualmente).</p> <p>Se il reddito medio mensile è superiore la DIS-COLL è pari al 75% di tale soglia, con un incremento di un importo pari al 25% della differenza fra il reddito medio mensile e 1.195 euro.</p> <p>La misura dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro (rivalutato annualmente).</p> <p>Dal quarto mese di fruizione l'indennità viene ridotta in ragione del 3% al mese.</p>	<p>Rapportata al minimale annuo di reddito imponibile.</p> <p>Pari al 7% del minimale annuo di reddito.</p>

Jobs Act

Durata

L'articolo 15, comma 6, del D.Lgs. n. 22/2015, prevede che la DIS-COLL venga corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dell'attività lavorativa e l'evento stesso che ha dato luogo alla disoccupazione involontaria.

Peraltro, ai fini della durata non possono essere computati i periodi contributivi che hanno già

formato oggetto di calcolo per dare luogo alla erogazione della prestazione di disoccupazione.

In ogni caso, la durata massima dell'indennità non può superare i 6 mesi.

Per tutta la durata della DIS-COLL - a differenza di quanto previsto per la NASpI - il disoccupato che fruisce dell'indennità di disoccupazione non ha diritto all'accREDITAMENTO di contributi figurativi (articolo 15, comma 7).

Durata	
DIS-COLL	Una tantum
Corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente e la cessazione dell'attività. La durata massima non può superare i 6 mesi.	Corrisposta <i>una tantum</i> . Liquidata: • in unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro; • in importi mensili di importo pari o inferiore a 1.000 euro quando superiore.

Domanda

In base all'articolo 15, comma 8, del D.Lgs. n. 22/2015, la domanda per accedere all'indennità di disoccupazione dei collaboratori deve essere presentata all'Inps, in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Secondo le previsioni del successivo comma 9, la DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, nel caso in cui la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Domanda	
DIS-COLL	Una tantum
Domanda presentata all'Inps, in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a pena di decadenza. Spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, se la domanda è presentata dopo, dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda.	Domanda presentata all'Inps, in via telematica, su apposito modello.

Condizionalità

L'articolo 15, comma 10, del D.Lgs. n. 22/2015, stabilisce che l'erogazione della DIS-COLL è condizionata, oltreché al mantenimento dello stato di disoccupazione (articolo 1, comma 2, lettera c, del D.Lgs. n. 181/2000), anche alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professio-

nale proposti dai Servizi competenti, nonché al rispetto delle ulteriori misure volte a condizionare la fruizione dell'indennità alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo, secondo quanto sarà previsto dal decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 183/2014, in materia di politiche attive del lavoro.

Condizionalità	
DIS-COLL	Una tantum
<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimento dello stato di disoccupazione; • regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa; • regolare partecipazione ai percorsi di riqualificazione professionale; 	Non sono richieste condizionalità specifiche tranne lo stato di disoccupazione.

Condizionalità	
<ul style="list-style-type: none"> rispetto delle ulteriori misure per la ricerca attiva di un'occupazione e il reinserimento nel tessuto produttivo previste dal decreto di attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 183/2014. 	

Compatibilità con lavoro subordinato e autonomo

Secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11, del D.Lgs. n. 22/2015, se il beneficiario della DIS-COLL viene rioccupato e si trova a svolgere una attività lavorativa di natura subordinata, decade dal diritto all'indennità nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia durata superiore a 5 giorni. Se però la durata del rapporto di lavoro subordinato è inferiore a 5 giorni la DIS-COLL viene sospesa d'ufficio (a seguito della comunicazione obbligatoria preventiva Uni-Lav di instaurazione del rapporto di lavoro) e riprende a decorrere al termine del periodo di sospensione dal momento in cui era stata sospesa.

L'articolo 15, comma 12, del D.Lgs. n. 22/2015, disciplina invece il caso nel quale il beneficiario dell'indennità di disoccupazione svolge attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, da cui ricava un reddito inferiore al limite di reddito che consente di conservare lo stato di disoccupazione (4.800 euro), e comunica all'Inps, entro un

mese (30 giorni) dall'inizio dell'attività, il reddito annuo che prevede di ricavare dall'attività lavorativa intrapresa. In tal caso il lavoratore ha diritto al mantenimento della DIS-COLL che tuttavia viene riconosciuta in misura ridotta di un importo pari all'80% del reddito presunto e previsto, che viene rapportato al periodo di tempo che intercorre tra la data di inizio dell'attività e la data nella quale termina il periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione ovvero, nel caso in cui sia antecedente, la fine dell'anno.

La riduzione viene ricalcolata d'ufficio nel momento in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi, pertanto se il lavoratore è esentato dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi deve produrre all'Inps, entro il 31 marzo dell'anno successivo, una apposita autodichiarazione relativa al reddito ricavato dall'attività svolta, in mancanza della quale deve restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale.

Compatibilità con lavoro subordinato e autonomo	
DIS-COLL	Una tantum
<p>Se il beneficiario svolge lavoro subordinato, decade dal diritto all'indennità se il rapporto di lavoro dura più di 5 giorni; se durata meno di 5 giorni la DIS-COLL viene sospesa d'ufficio e ridecorre dopo la sospensione.</p> <p>Se il beneficiario svolge lavoro autonomo o avvia impresa individuale, con reddito inferiore al limite che consente di conservare lo stato di disoccupazione (4.800 euro), la DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80% del reddito presunto; il lavoratore deve comunicare all'Inps, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, il reddito previsto.</p>	Non sono previste disposizioni specifiche.

Coordinamento normativo

I soggetti già beneficiari dell'indennità *una tantum* prevista dalla normativa vigente (articolo 2, commi 51-56, della legge n. 92/2012) fruiscono fino al 31 dicembre 2015 esclusivamente della nuova indennità, restando salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2013 (articolo 15, comma 13, D.Lgs. n. 22/2015). Le risorse finanziarie già stanziati ai sensi della normativa vigente per l'*una tantum* a favore dei

collaboratori concorrono, per l'anno 2015, al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della DIS-COLL (articolo 15, comma 14, D.Lgs. n. 22/2015).

Soltanto con successivi provvedimenti legislativi potranno essere individuate le risorse finanziarie necessarie per l'eventuale estensione dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori anche agli anni successivi al 2015 (articolo 15, comma 15, D.Lgs. n. 22/2015).

Jobs Act

Indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi disoccupati

In conclusione al fine di dare piena contezza del nuovo istituto di sostegno al reddito dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa pare opportuno offrire una sintesi della disciplina dell'*una tantum*.

Con l'articolo 2, commi 51-56, della legge n. 92/2012 ha trovato una sorta di stabilizzazione l'indennità *una tantum* per i collaboratori coordinati e continuativi disoccupati introdotta nell'ordinamento dall'articolo 19 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Per effetto dell'articolo 2, comma 54, della legge n. 92/2012 restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. Mentre in base al comma 55 dello stesso articolo 2 della legge n. 92/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere a, b e c del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008 sono abrogate (le norme che si abrogano contemplano interventi di estensione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali o ridotti ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che dipendono da imprese non destinatarie di interventi di integrazione salariale).

Ai collaboratori coordinati e continuativi nella modalità a progetto (articolo 61, comma 1, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'Inps (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), con l'esclusione di collaboratori occasionali, lavoratori autonomi occasionali e in generale dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, viene riconosciuta una indennità se soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni nel corso dell'anno precedente:

a) hanno operato in regime di monocommittenza, vale a dire che «i collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente e tale caratteristica riguarda l'ultimo rapporto di lavoro, quello per il quale si è verifi-

cato l'evento di fine lavoro» (circolare Inps n. 74 del 26 maggio 2009);

b) hanno conseguito un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro (l'importo deve essere annualmente rivalutato, per espressa previsione di legge, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta l'anno precedente);

c) hanno avuto un periodo di disoccupazione (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181) ininterrotta di almeno 2 mesi;

d) risultano accreditate almeno 4 mensilità contributive presso la predetta Gestione separata Inps.

Inoltre deve risultare accreditata almeno una mensilità di contributi presso la Gestione separata Inps con riguardo all'anno di riferimento.

Secondo le previsioni espresse del comma 52 dell'articolo 2 della legge n. 92/2012 l'indennità *una tantum* per i collaboratori coordinati e continuativi disoccupati è pari al 5% del minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Tale somma viene quindi liquidata in unica soluzione se di importo pari o inferiore a 1.000 euro o in importi mensili di importo pari o inferiore a 1.000 euro quando superiore.

In base al comma 56 dell'articolo 2 della legge n. 92/2012, in via transitoria per il triennio 2013-2015:

- il requisito richiamato alla lettera e del comma 1, relativo alle mensilità accreditate, è ridotto da quattro a tre mesi;

- l'indennità *una tantum* per i collaboratori coordinati e continuativi disoccupati è pari ad una somma del 7% del minimale annuo;

- nel corso del periodo transitorio si dovrà provvedere a verificare la rispondenza dell'indennità alle finalità di tutela, considerate le caratteristiche della tipologia contrattuale, allo scopo di verificare se la portata effettiva dell'onere corrisponde alle previsioni iniziali e per valutare eventuali correzioni della misura, anche prevenendone la sostituzione con la mini-ASpI.